



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

A tutti i Rettori

E p.c.

Al Capo Dipartimento

Al Presidente del C.U.N.

Al Presidente dell'A.N.V.U.R.

Al Direttore del C.I.N.E.C.A.

LORO SEDI

OGGETTO: Banche Dati RAD e SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2020-21-chiarimenti e integrazioni alle indicazioni operative.

Facendo seguito alla nota prot. n. 35426 del 12.11.2019, con la quale sono state fornite agli Atenei le indicazioni operative per l'istituzione e l'accreditamento dei nuovi corsi di studio per l'a.a. 2020-2021, si chiarisce quanto segue, tenuto conto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università 2019-2021 (DM 25 ottobre 2019, n. 989, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 novembre 2019).

A tale riguardo occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 19/2012 l'accreditamento iniziale dei corsi è volto a "verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività". Tale verifica riguarda pertanto tutti i corsi di studio, indipendentemente dalla sede didattica e dall'esistenza nella stessa o in altra sede di "repliche" di corsi con ordinamento didattico omologo. Le linee guida riportate nell'allegato 3 del DM n. 989/2019 hanno l'obiettivo di differenziare la valutazione che deve essere compiuta da parte dell'ANVUR ai fini dell'accreditamento in relazione alla tipologia dei nuovi corsi di cui si propone l'istituzione.

Resta invece inteso che **in caso di repliche del medesimo ordinamento didattico nella stessa o in altra sede, pur trattandosi di nuovi corsi**, non sarà necessaria l'acquisizione di un nuovo parere da parte del CUN, ma le proposte inserite entro il 22 gennaio verranno direttamente inviate all'ANVUR. Per quanto riguarda il parere del Comitato regionale di coordinamento si ritiene necessario acquisire il relativo parere anche con riferimento a eventuali repliche del corso in altra sede. Qualora la sede didattica del corso sia ubicata fuori dalla Regione ove ha sede l'Ateneo, i Comitati regionali di coordinamento competenti a esprimere il relativo parere sono quelli di entrambe le Regioni. Ai fini pertanto dell'istituzione del corso sarà necessario acquisire il parere favorevole di entrambi i comitati.

1. Istituzione di nuovi corsi di studio di medicina e chirurgia

A differenza dei precedenti trienni di programmazione, il DM n. 989/2019 ha reintrodotta la possibilità da parte delle Università di istituire nuovi corsi di studio di medicina e chirurgia in italiano, e in analogia di odontoiatria e protesi dentaria, anche per Atenei che non hanno già corsi omologhi accreditati. Il citato provvedimento prevede, in ogni caso, che l'accreditamento di tali corsi possa essere disposto "esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture di didattica e di ricerca di area medico sanitaria".

Gli Atenei interessati dovranno pertanto disporre di almeno un dipartimento di area medico sanitaria cui fare afferire il corso di medicina, con le numerosità minime di professori e ricercatori previste dall'art. 2,

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma

Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it

Tel. +39 06 5849 6083 C.F.: 80185250588



comma 2, lett. b) della L. 240/2010. Le sopraindicate indicazioni operative trovano applicazione, per analogia, anche ai fini dell'accreditamento dei corsi di medicina presentati da Università non statali.

L'ANVUR dovrà provvedere altresì alla valutazione dell'adeguatezza delle strutture messa a disposizione dei corsi, anche attraverso l'esame degli schemi di convenzione con le strutture del sistema sanitario regionale, e tenendo conto, oltre che del parere del Comitato regionale di coordinamento, anche di quello della Regione, "che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria".

A tal fine sarà necessario inserire il parere regionale entro la scadenza del 21 febbraio 2020, prima dell'invio dei nuovi corsi all'ANVUR.

Si evidenzia che la proposta di un nuovo corso di medicina e chirurgia potrà essere valutata anche in relazione a eventuali proposte interateneo ai fini del rilascio del titolo congiunto. Ferma restando la disponibilità ai fini dell'accreditamento del corso presso ciascun Ateneo partecipante, di almeno un dipartimento di area medico sanitaria, si fa presente che ai fini della valutazione dell'adeguatezza e della sostenibilità dell'iniziativa si terrà conto in tal caso del complesso delle strutture dipartimentali e di raccordo che saranno messe a disposizione del corso, anche attraverso appositi progetti federativi ai sensi dell'art. 3 della L. 240/2010, relativi allo specifico settore di attività medico sanitario.

2. Istituzione di nuovi corsi di studio

Per l'istituzione e l'accreditamento di nuovi corsi di studio si fa rinvio alle indicazioni operative già rese con nota prot. n. 35426 del 12.11.2019. Resta fermo che ai fini dell'accreditamento dei corsi si dovrà disporre della ulteriore docenza minima necessaria secondo quanto previsto dal DM n. 6/2019 per ciascun nuovo corso, anche proposto come replica di ordinamento già esistente nella medesima sede.

Si ricorda che il limite del 2% per le nuove proposte si applica sia a seguito della verifica ex-post in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti (art. 4, comma 5) sia qualora ci fosse presso l'Ateneo almeno un corso di studio attivo nel 19/20 con piano di raggiungimento in corso.

A tal fine, per consentire la corretta espressione del necessario parere dei Nuclei ed il monitoraggio ex post della sussistenza della sostenibilità dell'offerta formativa, sarà consentito l'aggiornamento, entro il 3 febbraio 2020, della SUA 2019/20 appositamente riaperta con l'inserimento dei Professori già assunti.

3. Flessibilità corsi.

Per quanto attiene alla flessibilità dei corsi già esistenti si chiarisce che gli Atenei potranno proporre nuovi corsi ex art.8, comma 1 del DM 6/2019, anche in sostituzione di quelli già esistenti, nel limite del 20% dell'offerta formativa esistente ed attiva nell'a.a. 2019/20 durante il triennio della programmazione.

4. Sedi d'esame dei corsi a distanza

Non sono oggetto di accreditamento le sedi d'esame dei corsi di studio prevalentemente o interamente a distanza, fermo restando che, come previsto dall'allegato 3, lett. C), del DM n.989/2019 la disciplina relativa alla costituzione delle Commissioni d'esame dovrà essere prevista nel Regolamento didattico d'Ateneo approvato dal Ministero, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 341/1990, assicurando in ogni caso la presenza di un professore della disciplina ogni 30 studenti. Ogni Ateneo dovrà entro la data di chiusura della scheda SUA (30 settembre 2020), inserire annualmente l'elenco aggiornato delle sedi di esame, con autocertificazione da parte del Rettore del rispetto presso ciascuna di esse delle modalità di svolgimento approvate dal Ministero.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083